

## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 36 del 06/03/2013

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 febbraio 2013, n. 187

Cont. n. 2001/12/AV Regione Puglia c/ Società FABRIS S.a.s. Ricorso al T.A.R. Puglia - Sede di Bari. Resistenza in giudizio. Ratifica incarico difensivo all'Avv. esterno Francesco Tanzarella e agli Avv.ti interni Vittorio Triggiani e Maria Rosaria Avagliano.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con ricorso al T.A.R. Puglia, Sede di Bari, notificato il 27.11.2012, la Società FABRIS S.a.s. a mezzo dell'Avv. Antonella Buompastore, chiedeva l'annullamento delle delibere di G.R. n. 1785/2012 e 1815/2012 con le quali la Regione Puglia determinava di formulare ed approvava la proposta di prelazione culturale, ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004, del compendio immobiliare, sito in Bari tra Largo Adua e Via Cognetti, denominato KURSAAL Santalucia, trasferito alla società GOON S.r.l. con provvedimento del G.E. Immobiliare del Tribunale di Bari all'esito della procedura esecutiva n. 247/2002 R.G.E.I. Venivano altresì impugnati altri atti e provvedimenti, quali la nota del Ministero per i Beni Culturali e le Attività Culturali - Direzione Regionale Puglia - del 12.09.2012 prot. 8900, della nota della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Bari del 13.09.2012, nonchè della Determinazione del 10.09.2012 n. 14565 con cui il Dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio della Regione Puglia dava seguito al procedimento di esercizio della prelazione.

La Regione Puglia, infatti, con deliberazione di G.R. n. 1785 del 07.09.2012 proponeva di esercitare, sul complesso immobiliare in questione, di interesse storico - artistico, il diritto di prelazione di cui al D. Lgs. n. 42/2004; e con successiva deliberazione di G.R. n. 1815 del 19.09.2012 adottava il definitivo provvedimento di prelazione nel rispetto della normativa poc'anzi citata.

Le pretese avanzate con il predetto ricorso al T.A.R. non sono fondate, come sarà dedotto negli atti difensivi che saranno depositati nell'interesse della Regione Puglia.

L'Amministrazione Regionale deve, pertanto, costituirsi nel giudizio amministrativo di cui innanzi per tutelare le sue ragioni, avendo legittimamente e ritualmente esercitato il diritto di prelazione previsto dal D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004;

Conseguentemente, al fine di tutelare gli interessi dell'Amministrazione, così come innanzi evidenziati e specificati, il Presidente della G.R., con provvedimento adottato in via d'urgenza in data 10.12.2012, conferiva mandato all'Avv. Francesco Tanzarella, Legale esterno, all'Avv. Coordinatore Vittorio Triggiani e all'Avv. Maria Rosaria Avagliano, Legali interni dell'Avvocatura Regionale, al fine di rappresentare e di difendere la Regione Puglia nel giudizio dinanzi al T.A.R. Puglia, Sede di Bari, proposto dalla Società FABRIS S.a.s. con il ricorso di cui in premessa. (Codice U.P.B. 1.3.1.).

Si dà atto che a fronte dell'incarico è stato concordato con il legale esterno il compenso di euro

7.920,00, oltre I.V.A. e C.P.A., per un totale di euro 9.966,52, come da convenzione sottoscritta con l'Avvocato Coordinatore, a cui si ritiene di aggiungere l'importo presuntivo di euro 500,00 per spese non imponibili.

Per esigenze temporali legate alla chiusura dell'esercizio finanziario 2012, non è stato possibile adottare entro il 31 dicembre il presente atto di ratifica, nonché la conseguente determinazione dirigenziale di impegno della spesa complessiva e di liquidazione e pagamento dell'acconto.

E' pertanto necessario che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per la spesa relativa all'incarico conferito al predetto legale esterno per l'importo di euro 9.966,52, oltre all'importo presuntivo di euro 500,00 per spese non imponibili e quindi per un totale complessivo di euro 10.466,52 ed alla connessa variazione del corrente bilancio, con conseguenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, co. 5, della L. 27 dicembre 2002, n. 289.

Si dà atto altresì che l'Avv. Vittorio Triggiani rinuncia al compenso professionale.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di costituirsi nel giudizio di che trattasi.

il valore della controversia è di euro 2.068.670,00 - Settore di spesa: Servizio Demanio e Patrimonio.

## COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m. e i.

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 10.466,52 relativa all'incarico conferito al professionista esterno, si provvede mediante variazione di bilancio del corrente esercizio finanziario, in termini di competenza e cassa, con prelievo di pari importo dal Cap. 1110090 (fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1).
- La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad euro 10.466,52 è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del Cap. 1312 del bilancio in corso:
- euro 9.966,52, IVA e CAP inclusi, per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato;
- euro 500,00 (importo presumibile) per spese vive da rimborsare al professionista.
- L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad euro 3.000,00 comprensivi di IVA e CAP.
- All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo di tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011).
- Per i compensi professionali, eventualmente spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della L.R. n. 07/1997, art. 4 - comma IV - lett. K, e della delibera di G.R. N. 3261 del 28/07/1998;

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

## DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione del Presidente, che si intende qui integralmente riportata;
- di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di costituirsi, a mezzo del Legale esterno, Avv. Francesco Tanzarella, e degli Avv.ti Vittorio Triggiani e Maria Rosaria Avagliano, Legali interni, nel giudizio dinanzi al T.A.R. Puglia, Sede di Bari, di cui alla premessa;
- di riconoscere il debito fuori bilancio relativo al su citato incarico per l'importo di euro 10.466,52, provvedendo al relativo finanziamento mediante la variazione di bilancio e con le modalità indicate nella sezione "copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, co. 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 12, co. 2, della L.R. 46/2012;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno della spesa complessiva, nonché di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria":
- di conferire il relativo incarico difensivo all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio
- 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- di dare atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente e sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta Avv.Davide F.Pellegrino Dott.Nichi Vendola

3